

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO  
— COMMERCIO CON L'ESTERO

35.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Senatore FILLIETROZ: Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3351)	321
PRESIDENTE . . . . .	321, 324
ALESI . . . . .	323
ALLERA . . . . .	322
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	323
CHANOUX . . . . .	323
DE' COCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	322, 324

La seduta comincia alle 10,10.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge senatore Fillietroz: Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta (*Approvata dal Senato*) (3351).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Fille-

troz: « Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta », già approvata dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1974.

Siamo ancora in attesa del parere della V Commissione bilancio. Lo stesso giorno dell'ultima riunione, cioè mercoledì scorso, ho provveduto, secondo il mandato della Commissione, a sollecitare detto parere presso il presidente della V Commissione bilancio. Vengo adesso a sapere, che il parere verrà dato, probabilmente, domani mattina.

Proporrei dunque di continuare l'esame degli articoli 2 e 3, avendo già approvato il primo articolo, rinviando ad altra seduta l'esame dell'articolo 4 riguardante la copertura finanziaria.

Do lettura dell'articolo 2.

## ART. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data.

Il relatore, onorevole de' Cocci, ha presentato i seguenti emendamenti.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1975

*Sostituire le parole:* « con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data » *con le altre:* « con effetto dalla data di inizio della effettiva utilizzazione ».

*Aggiungere il seguente comma:* « Le concessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico già assentite nella Valle d'Aosta e che non siano state attuate entro il 7 settembre 1945 si considerano decadute e trasferite alla regione con effetto dal 7 settembre 1945 ».

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 2, tra l'altro, non precisa quali utilizzazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico debbano essere regolarizzate con subconcessioni i cui effetti retroagiscano al 7 settembre 1945 e quali, invece, con subconcessioni aventi efficacia dalla data di inizio della effettiva utilizzazione. Sono le utilizzazioni mancanti fin dall'origine di valido titolo giuridico che devono essere regolarizzate con subconcessioni i cui effetti retroagiscano al 7 settembre 1945 o sono invece le utilizzazioni originariamente dotate di titolo giuridico e divenute mancanti di esso per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 8 dello statuto valdostano che debbono essere subconcesse con provvedimenti aventi effetto dalla data dell'effettiva utilizzazione? Ma tutto questo sembra illogico e privo di fondamento. Non si vede la ragione per la quale utenze venute in essere senza alcun riferimento alla situazione già esistente prima dell'emanazione del decreto legge 7 settembre 1945, n. 546, debbano essere legittimate con provvedimenti amministrativi la cui efficacia sia per legge collegata ad una data che è priva di alcun significato in relazione alle diverse fattispecie. Possono esservi derivazioni abusivamente in esercizio sin da data anteriore al 1945, così come possono esservi utilizzazioni, attuate sempre abusivamente, in data di gran lunga posteriore a tale anno. E allora perché le prime dovrebbero, tra l'altro, beneficiare di una temporanea esenzione del canone mentre le seconde dovrebbero venire colpite da un obbligo di pagamento di canone privo di giustificazione? L'illegittimità della discriminazione che può interessare soggetti diversi legittima il dubbio di incostituzionalità della norma, con riferimento all'articolo 3 della Carta costituzionale.

Quindi sarebbe bene emendare l'articolo in primo luogo eliminando l'inciso « con effetto dalla data del 7 settembre 1945 » e unificando tutte le ipotesi con l'espressione « dalla data d'inizio dell'effettiva utilizzazione »; inoltre aggiungendo un comma che preveda che « le concessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico già assentite nella Valle d'Aosta e che non siano state attuate entro il 7 settembre 1945 si considerano decadute e trasferite alla regione con effetto dal 7 settembre 1945 ».

Mi rimetto comunque al giudizio della Commissione, se essa dovesse orientarsi ad approvare il provvedimento nel testo del Senato.

ALLERA. Ricordo che avevamo chiesto un po' di tempo per esaminare gli emendamenti preannunciati dal relatore, e sostenuti dal Governo, proprio per vedere come avrebbero modificato la struttura del provvedimento approvato dal Senato.

Ritengo che i due emendamenti all'articolo 2 e quello soppressivo del primo comma dell'articolo 3 costituiscono un tutt'uno, un insieme logico, per cui se si respinge un emendamento, gli altri dovrebbero considerarsi preclusi, almeno in via logica.

In merito a queste proposte di modifiche vorrei rilevare che esse non possono essere condivise per una serie di ragioni di carattere giuridico e tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda l'articolo 2, la soppressione della data dal 7 settembre 1945 non mi sembra sia giustificata in quanto essa è collegata alla data in cui la regione, in seguito alla concessione che il Governo ha fatto in relazione allo statuto e al decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, può esercitare la sua potestà legislativa sull'uso delle acque. Ritengo perciò che non sia possibile abolire quella data perché proprio ad essa facciamo riferimento per regolarizzare tutte le concessioni e le utilizzazioni mancanti o divenute mancanti di valido titolo giuridico. In tal modo risolviamo tutti i problemi pregressi di carattere amministrativo.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, costituito da un comma aggiuntivo all'articolo 2, faccio notare innanzi tutto come esso sia quanto meno mal formulato perché prevede che le concessioni di acque pubbliche non attuate entro il 7 settembre 1945 si considerano decadute e trasferite alla regione. Non è possibile se-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1975

condo me il trasferimento alla regione di qualcosa che è decaduto. Mi sembra inoltre che la decadenza contrasti con il primo comma dell'articolo 8 dello statuto regionale che ha sancito il passaggio delle concessioni stesse alla regione e non la loro decadenza. In questo modo verremmo a comprimere quella autonomia regionale che è sancita dallo statuto valdostano e riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale.

Per quanto poi riguarda l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 3, faccio notare che se accettassimo questa modifica la regione Valle d'Aosta dovrebbe rifondere l'ENEL dei canoni non pagati nel periodo dal 7 settembre 1945 all'inizio dell'effettiva utilizzazione; cioè mi sembra che dalla soppressione del primo comma dell'articolo 3 deriverebbe una futura pretesa dell'ENEL alla restituzione da parte dello Stato e quindi della regione (perché vi è un meccanismo per cui lo Stato ha ceduto alla regione i 9 decimi del canone) del canone relativo alla concessione ed utilizzazione delle acque pubbliche dal 7 settembre 1945 alla data di inizio della effettiva utilizzazione. Mi pare che questo non sia lecito né giusto in quanto contrasta con le norme del decreto n. 1775 sulle acque, e con quanto è stabilito in tutti i disciplinari di concessione, che prevedono l'obbligo del pagamento a partire dalla data della stipulazione del contratto. Pertanto, se gli emendamenti venissero approvati, si creerebbe una situazione paradossale; sarebbe come se una persona, avendo preso in affitto un alloggio, non volesse pagare il canone perché non lo ha abitato. Mi permetto di aggiungere che si verificherebbe per l'ENEL un arricchimento fuori luogo, mentre l'altra società, la SIP, è venuta ad un accordo rinunciando alla restituzione dei

Chiediamo quindi che gli emendamenti vengano ritirati ed il provvedimento approvato nel testo giunto dal Senato, tanto più che abbiamo già approvato l'articolo 1 che è il più importante, mentre gli articoli 2 e 3 regolano situazioni amministrative pregresse estremamente complicate risultanti dalla confusa situazione trentennale della Valle d'Aosta. È anche necessario fare in fretta, perché il momento mi sembra opportuno per creare un rapporto positivo tra la Valle d'Aosta e l'ENEL per un ulteriore sviluppo dello sfruttamento delle risorse idriche della regione. Mi riferisco in particolare all'utilizzo delle acque del bacino del

Monte Bianco, all'ulteriore utilizzo di quelle del bacino del Gran Paradiso, ed all'alimentazione continua delle centrali che tra l'altro si trovano nella provincia di Torino. È necessario porre fine all'attuale situazione di incertezza realizzando rapidamente le prospettive — quelle soprattutto relative alla produzione di energia elettrica di origine idrica — nell'interesse generale del paese.

Per queste ragioni fondamentali, ripeto, chiediamo che gli emendamenti siano ritirati.

CHANOUX. Chiedo al relatore, se è possibile, di voler ritirare gli emendamenti. Innanzi tutto perché, come ha fatto notare il collega Allera, vi è un problema di urgenza che si può risolvere soltanto approvando il provvedimento nel testo licenziato dal Senato. Mi sembra inoltre che gli emendamenti proposti all'articolo 2 non modifichino sostanzialmente il testo precedente, o comunque soltanto nel senso di attribuire alla regione maggiori diritti e poteri, dal momento che il settembre del 1945 rappresenta l'anno zero per quanto si riferisce al potere di sub-concessione della amministrazione.

Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge al nostro esame disciplinano soprattutto il tempo già trascorso, attribuendo alla regione quanto, dopo l'approvazione della legge per l'ENEL, essa non aveva più potuto avere. Per questo si viene a stabilire una situazione di parità e di eguaglianza rispetto al decreto del 7 settembre 1945, cosa che ci spinge a sollecitare una sollecita approvazione del provvedimento, anche per aderire ad una precisa richiesta del consiglio regionale valdostano, che all'unanimità ha approvato una mozione in questo senso.

ALESI. Non ho niente da aggiungere dopo le dichiarazioni dell'onorevole Chanoux. Mi proponevo infatti di fare identiche osservazioni.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dopo un approfondito studio da parte dell'ufficio legislativo del nostro ministero, e confortato anche dal parere della I Commissione affari costituzionali, il Governo auspica una sollecita approvazione del provvedimento nel testo giunto dal Senato, prendendo anche atto della disponibilità in questo senso manifestata dall'onorevole de' Cocci.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1975

DE' COCCI, *Relatore*. Confermo la mia massima disponibilità e ritiro gli emendamenti all'articolo 2 e non presenterò quello preannunciato all'articolo 3, rimettendomi al giudizio dei colleghi e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

**ART. 3.**

Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le somme già versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti

in base agli atti di subconcessione emanati dalla regione.

Lo Stato provvede a versare alla regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percepite per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

(È approvato).

Sospendiamo l'esame della proposta di legge in attesa del parere della V Commissione ed auspicando il suo sollecito arrivo, in modo che si possa giungere rapidamente all'approvazione, magari anche nella seduta di domani mattina, al termine della prevista *hearing* dell'ANCI.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO